

# **CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO (CONVENZIONE DI BARCELLONA DEL 1995)**

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino dell'area del Mare Mediterraneo e della sua importanza per la salute,

PIENAMENTE CONSAPEVOLI della responsabilità che loro incombe per la salvaguardia di questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future,

RICONOSCENDO che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico e per le sue risorse, nonché per i suoi impieghi legittimi,

TENENDO CONTO delle speciali caratteristiche idrografiche ed ecologiche della zona del Mare Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilità all'inquinamento,

CONSIDERANDO che, nonostante i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti ed a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non soddisfano interamente alle esigenze specifiche dell'area del Mare Mediterraneo.

PIENAMENTE PERSUASI della necessità di una stretta collaborazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nell'ambito di un vasto programma di disposizioni coordinate sul piano regionale per la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino della zona del Mare Mediterraneo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

## **Articolo 1**

### **Campo d'applicazione geografico**

1. Ai fini della presente convenzione, la zona del Mare Mediterraneo comprende le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto ed i golfi ed i mari che esso comprende : il limite occidentale è costituito dal meridiano passante per il faro di capo Spartel, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e quello orientale dal limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale.

2. Salvo disposizione contraria di uno dei protocolli relativi alla presente convenzione, la zona del Mare Mediterraneo non comprende le acque interne dei paesi contraenti.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini della presente convenzione :

a ) per «inquinamento» si intende l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa comporti effetti nocivi, quali danni alle risorse biologiche, rischi per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresa la pesca, deterioramento della qualità delle acque marine sotto il punto di vista del loro impiego nonché lo scadimento delle attrattive dei luoghi;

b ) per «Organizzazione» si intende l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo 13 della presente convenzione.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni generali**

1. Le parti contraenti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali, compresi accordi regionali o subregionali, per la protezione dell'ambiente marino della zona del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, purché tali accordi siano compatibili con la presente

convenzione e conformi al diritto internazionale. Copia di tali accordi dovrà essere comunicata all'Organizzazione.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in base alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato relative al diritto del mare nonché alla natura e all'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

#### **Articolo 4**

##### **Impegni generali**

1. Le parti contraenti prendono, individualmente o congiuntamente, ogni misura idonea conforme alle disposizioni della presente convenzione o dei protocolli in vigore, di cui esse sono parti, per prevenire, diminuire e combattere l'inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in tale zona.

2. Le parti contraenti collaborano per elaborare ed adottare, oltre ai protocolli che sono aperti alla firma contemporaneamente alla presente convenzione, protocolli addizionali che prescriveranno disposizioni, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione.

3. Le parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali che esse considerano qualificati, misure per la protezione dell'ambiente marino nella zona del Mare Mediterraneo da tutti i tipi e da tutte le fonti d'inquinamento.

#### **Articolo 5**

##### **Inquinamento dovuto allo scarico da parte di navi e di aeromobili**

Le parti contraenti adottano le misure idonee a prevenire e diminuire l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.

#### **Articolo 6**

##### **Inquinamento causato dalle navi**

Le parti contraenti adottano ogni misura conforme al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo causato dallo scarico delle navi e per assicurare l'applicazione effettiva, in tale zona, delle norme generalmente ammesse sul piano internazionale relative alla lotta contro questo tipo d'inquinamento.

#### **Articolo 7**

##### **Inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e degli strati sottostanti**

Le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti.

#### **Articolo 8**

##### **Inquinamento di origine tellurica**

Le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto agli scarichi dei corsi d'acqua, degli stabilimenti costieri e degli emissari, o provocati da qualsiasi altra fonte situata nel loro territorio.

## **Articolo 9**

### **Collaborazione in caso di inquinamento derivante da una situazione critica**

1. Le parti contraenti collaborano per adottare le disposizioni necessarie in caso di situazione critica che provochi un inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo, quali che siano le cause di tale situazione critica, e per ridurre o eliminare i danni che ne derivano.
2. Ogni parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica che comporti un inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo, informa immediatamente l'Organizzazione nonché, tramite l'Organizzazione o direttamente, ogni parte contraente che potrebbe esserne colpita.

## **Articolo 10**

### **Sorveglianza continua dell'inquinamento**

1. Le parti contraenti si sforzano di elaborare, in stretta collaborazione con gli organismi internazionali che essi ritengono qualificati, programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo, compresi, se del caso, programmi bilaterali o multilaterali, e si sforzano d'istituire in tale zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.
2. A tal fine, le parti contraenti designano le autorità incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che rientrano sotto la loro giurisdizione nazionale e partecipano, per quanto possibile, ad accordi internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate oltre i limiti della loro giurisdizione nazionale.
3. Le parti contraenti si impegnano a collaborare per elaborare, adottare ed applicare gli allegati della presente convenzione che possono essere richiesti per prescrivere procedure e norme comuni in vista della sorveglianza continua dell'inquinamento.

## **Articolo 11**

### **Collaborazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti contraenti si impegnano, nella misura del possibile, a collaborare direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni regionali o altre organizzazioni internazionali qualificate, nei settori della scienza e della tecnologia, ed a scambiarsi direttamente dati ed altre informazioni di carattere scientifico, ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
2. Le parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a promuovere e coordinare i rispettivi programmi nazionali di ricerca relativi a tutti i tipi di inquinamento dell'ambiente marino della zona del Mare Mediterraneo, ed a collaborare all'instaurazione e all'attuazione di programmi regionali e di altri programmi internazionali di ricerca, ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
3. Le parti contraenti si impegnano a collaborare per prestare assistenza tecnica ed altre forme possibili di assistenza nei settori che hanno attinenza con l'inquinamento dell'ambiente marino, accordando la precedenza alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.

## **Articolo 12**

### **Responsabilità e risarcimento dei danni**

Le parti contraenti si impegnano a collaborare al più presto al fine dell'elaborazione e dell'adozione di procedure adeguate riguardanti la determinazione delle responsabilità ed il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente convenzione e dei protocolli applicabili.

### **Articolo 13**

#### **Accordi di carattere istituzionale**

Le parti contraenti designano il programma delle Nazioni Unite in materia di ambiente, per assicurare le funzioni di segreteria elencate in appresso :

- i ) convocare e preparare le riunioni delle parti contraenti e le conferenze previste dagli articoli 14, 15 e 16 ;
- ii ) comunicare alle parti contraenti le notifiche, le relazioni ed altre informazioni ricevute in conformità degli articoli 3, 9 e 20 ;
- iii ) esaminare le richieste di informazioni e le informazioni provenienti dalle parti contraenti e consultare dette parti sulle questioni relative alla presente convenzione, ai suoi protocolli ed ai suoi allegati ;
- iv ) assolvere le funzioni affidategli ai sensi dei protocolli della presente convenzione ;
- v ) assolvere le altre funzioni che all'occorrenza le sono affidate dalle parti contraenti ;
- vi ) assicurare il necessario coordinamento con altri organismi internazionali che le parti contraenti considerano qualificati, e in particolare adottare le disposizioni amministrative richieste, all'occorrenza, per assolvere efficacemente le funzioni di segretariato.

### **Articolo 14**

#### **Riunioni delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti tengono una riunione ordinaria ogni due anni e, ogniqualvolta lo giudichino necessario, riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una parte contraente, a condizione che tali richieste siano appoggiate da almeno due parti contraenti.

2. Oggetto delle riunioni delle parti contraenti è di vegliare all'applicazione della presente convenzione e dei protocolli e, in particolare :

- i ) di procedere a un esame generale degli inventari redatti dalle parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati sullo stato dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nella zona del Mare Mediterraneo ;
- ii ) di studiare le relazioni presentate dalle parti contraenti conformemente all'articolo 20 ;
- iii ) di adottare, rivedere ed emendare, se del caso, conformemente alla procedura fissata all'articolo 17, gli allegati della presente convenzione e dei protocolli ;
- iv ) di fare raccomandazioni relative all'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti della presente convenzione o dei protocolli, conformemente alle disposizioni degli articoli 15 e 16 ;
- v ) di costituire, se del caso, gruppi di lavoro incaricati di esaminare qualsiasi problema relativo alla presente convenzione e ai protocolli e allegati ;
- vi ) di studiare e di applicare ogni provvedimento supplementare richiesto, se del caso, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione e dei protocolli.

### **Articolo 15**

#### **Adozione di protocolli addizionali**

1. Le parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, possono adottare protocolli addizionali alla presente convenzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4.

2. L'Organizzazione convoca una conferenza diplomatica per l'adozione di protocolli addizionali, se i due terzi delle parti contraenti ne fanno richiesta.

3. In attesa dell'entrata in vigore della presente convenzione, l'Organizzazione può, previa consultazione dei firmatari della stessa, convocare una conferenza diplomatica in vista dell'adozione di protocolli addizionali.

## **Articolo 16**

### **Emendamenti della convenzione o dei protocolli**

1. Ogni parte contraente della presente convenzione può proporre emendamenti della stessa. Gli emendamenti sono adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su domanda dei due terzi delle parti contraenti.
2. Ogni parte contraente della presente convenzione può proporre emendamenti di uno qualsiasi dei protocolli. Gli emendamenti sono adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su domanda dei due terzi delle parti contraenti del protocollo in questione.
3. Gli emendamenti della presente convenzione sono adottati a maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti della convenzione rappresentate alla conferenza diplomatica, e sottoposti dal governo depositario all'accettazione di tutte le parti contraenti della convenzione. Gli emendamenti di ogni protocollo sono adottati a maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti dello stesso, rappresentate alla conferenza diplomatica, e sottoposti dal governo depositario all'accettazione di tutte le parti contraenti di detto protocollo.
4. L'accettazione degli emendamenti è notificata per iscritto al governo depositario. Gli emendamenti adottati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo entreranno in vigore, per le parti contraenti che li avranno accettati, il trentesimo giorno successivo al deposito, presso il governo depositario, della notifica di accettazione da parte di almeno tre quarti delle parti contraenti della presente convenzione o del protocollo in questione, a seconda dei casi.
5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento della presente convenzione o di un protocollo, ogni nuova parte contraente della presente convenzione o di detto protocollo diviene parte contraente dello strumento emendato.

## **Articolo 17**

### **Allegati ed emendamenti degli allegati**

1. Gli allegati della presente convenzione o di uno qualsiasi dei protocolli formano parte integrante rispettivamente della convenzione o del protocollo.
2. Salvo disposizione contraria di uno qualsiasi dei protocolli, la procedura seguente viene applicata all'adozione e all'entrata in vigore di ogni emendamento degli allegati della presente convenzione o di uno qualsiasi dei protocolli, fatta eccezione per gli emendamenti dell'allegato relativo all'arbitrato :
  - i ) ogni parte contraente può proporre emendamenti degli allegati della presente convenzione o dei protocolli in occasione delle riunioni previste all'articolo 14 ;
  - ii ) gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti dello strumento di cui trattasi ;
  - iii ) il governo depositario comunica senza indugio a tutte le parti contraenti gli emendamenti così adottati ;
  - iv ) ogni parte contraente che non possa approvare un emendamento degli allegati della presente convenzione o di uno qualsiasi dei protocolli, ne dà notifica per iscritto al governo depositario prima dello scadere di un periodo determinato dalle parti contraenti interessate al momento dell'adozione nell'emendamento ;
  - v ) il governo depositario informa senza indugio tutte le parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformità del sottoparagrafo precedente ;
  - vi ) alla scadenza indicato nel sottoparagrafo iv ), l'emendamento dell'allegato prende effetto per tutte le parti contraenti della presente convenzione o del protocollo in questione che non hanno effettuato notifiche in conformità delle disposizioni di detto sottoparagrafo.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato della presente convenzione o di uno qualsiasi dei protocolli sono sottoposte alle stesse procedure dell'adozione e dell'entrata in vigore di un emendamento di un allegato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del

presente articolo ; tuttavia, se ciò implica un emendamento della convenzione o del protocollo in questione, il nuovo allegato entra in vigore solo dopo l'emendamento della convenzione o del protocollo.

4. Gli emendamenti dell'allegato riguardante l'arbitrato sono considerati emendamenti della presente convenzione e sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita all'articolo 16.

## **Articolo 18**

### **Regolamento interno e norme finanziarie**

1. Le parti contraenti adottano un regolamento interno per le riunioni e conferenze di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Le parti contraenti adottano norme finanziarie elaborate in consultazione con l'Organizzazione, per determinare in particolare la loro partecipazione finanziaria.

## **Articolo 19**

### **Esercizio particolare del diritto di voto**

Nei settori di loro competenza, la Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico regionale considerato dall'articolo 24 esercitano il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli ; la Comunità economica europea e ogni raggruppamento succitato non esercitano il diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

## **Articolo 20**

### **Relazioni**

Le parti contraenti inviano all'Organizzazione relazioni sulle misure adottate in applicazione della presente convenzione e dei protocolli di cui sono parti ; la forma e la frequenza di dette relazioni sono fissate nel corso delle riunioni delle parti contraenti.

## **Articolo 21**

### **Controllo dell'applicazione**

Le parti contraenti si impegnano a collaborare per elaborare procedure che permettano loro di vigilare sull'applicazione della presente convenzione e dei protocolli.

## **Articolo 22**

### **Definizione delle controversie**

1. Se fra le parti contraenti sorge una controversia a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente convenzione o dei protocolli esse si sforzano di risolverla col negoziato o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Se le parti contraenti non possono risolvere la loro controversia con i mezzi indicati al paragrafo precedente, la controversia è sottoposta di comune accordo all'arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente convenzione.

3. Le parti contraenti possono tuttavia, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di diritto e senza convenzioni speciali nei confronti di qualsiasi altra parte che accettati la stessa obbligazione, l'applicazione della procedura d'arbitrato conformemente alle disposizioni dell'allegato A. Tale dichiarazione è notificata per iscritto al governo depositario, che ne dà comunicazione alle altre parti.

## **Articolo 23**

### **Relazione tra la convenzione e i protocolli**

1. Non è possibile divenire parte contraente della presente convenzione senza divenire contemporaneamente parte di almeno uno dei protocolli. Non è possibile divenire parte contraente di uno qualsiasi dei protocolli senza divenire contemporaneamente parte contraente della presente convenzione.
2. Ogni protocollo della presente convenzione impegna solo le parti contraenti di detto protocollo.
3. Solo le parti contraenti di un determinato protocollo possono prendere le decisioni relative a tale protocollo per l'applicazione degli articoli 14, 16 e 17 della presente convenzione.

## **Articolo 24**

### **Firma**

La presente convenzione, il protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico dei rifiuti da parte di navi e di aeromobili e il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica, potranno essere firmati a Barcellona il 16 febbraio 1976, ed a Madrid dal 17 febbraio 1976 al 16 febbraio 1977, dagli Stati invitati a partecipare alla Conferenza di plenipotenziari degli Stati rivieraschi della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo, svoltasi a Barcellona dal 2 al 16 febbraio 1976 e da ogni Stato a firmare uno qualsiasi dei protocolli, conformemente alle disposizioni di tale protocollo. Essi potranno inoltre essere firmati, fino alla stessa data, dalla Comunità economica europea e da ogni raggruppamento economico regionale analogo, di cui almeno uno dei membri sia uno Stato rivierasco della zona del Mare Mediterraneo, e che eserciti competenze in settori considerati dalla presente convenzione e da qualsiasi protocollo che lo riguardi.

## **Articolo 25**

### **Ratifica, accettazione o approvazione**

La presente convenzione e ogni protocollo relativo saranno sottoposti a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Spagna, che fungerà da depositario.

## **Articolo 26**

### **Adesione**

1. A decorrere dal 17 febbraio 1977, la presente convenzione, il protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili e il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi o da altre sostanze nocive in caso di situazione critica, saranno aperti all'adesione degli Stati indicati nell'articolo 24, della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento considerato in detto articolo.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e dei relativi protocolli, gli Stati non considerati dall'articolo 24 potranno aderire alla presente convenzione e ad ogni protocollo, con riserva di preventiva approvazione dei tre quarti delle parti contraenti del protocollo in questione.
3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

## **Articolo 27**

### **Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui entrerà in vigore il primo protocollo.
2. La convenzione entrerà in vigore anche per gli Stati, per la comunità economica europea e per ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24, che avranno compiuto le formalità richieste per divenire parti contraenti di ogni altro protocollo che non sia ancora entrato in vigore.
3. Ogni protocollo della presente convenzione, salvo disposizioni contrarie del protocollo stesso, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto protocollo o di adesione a quest'ultimo delle parti di cui all'articolo 24.
4. In seguito, la presente convenzione e ogni protocollo entreranno in vigore nei confronti di qualsiasi Stato, della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24, il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

## **Articolo 28**

### **Denuncia**

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni parte contraente potrà in qualunque momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta.
2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei protocolli della presente convenzione, ogni parte contraente potrà in qualunque momento, decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del protocollo in questione, denunciare il protocollo mediante notifica scritta.
3. La denuncia avrà effetto 90 giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal governo depositario.
4. Ogni parte contraente che avrà denunciato la presente convenzione sarà considerata aver denunciato anche ogni protocollo di cui essa era parte.
5. Ogni parte contraente che, avendo denunciato un protocollo, non sia più parte di nessun protocollo della presente convenzione, sarà considerata aver denunciato anche la presente convenzione.

## **Articolo 29**

### **Funzioni del depositario**

1. Il governo depositario notifica alle parti contraenti, a ogni parte menzionata all'articolo 24 e all'Organizzazione :
  - i ) la firma della presente convenzione e di ogni protocollo ad essa relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione effettuati conformemente alle disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 ;
  - ii ) la data in cui la convenzione e i protocolli entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 ;
  - iii ) le notificazioni di denuncia fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 ;
  - iv ) gli emendamenti adottati per quanto riguarda la convenzione ed i protocolli, la loro accettazione da parte delle parti contraenti e la data di entrata in vigore di tali emendamenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 ;
  - v ) l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti di ciascun allegato conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 ;
  - vi ) le dichiarazioni di accettazioni dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 22.



2. L'originale della presente convenzione e dei relativi protocolli sarà depositato presso il depositario, il governo della Spagna, che ne invierà copie certificate conformi alle parti contraenti e all'Organizzazione nonché al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Barcellona, addì 16 febbraio 1976, redatto in un unico esemplare, in lingua inglese, in lingua araba, in lingua spagnola e in lingua francese ; i quattro testi facenti ugualmente fede.

## **ALLEGATO A: ARBITRATO**

### **Articolo 1**

A meno che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato si svolge conformemente alle disposizioni del presente allegato.

### **Articolo 2**

1. Su richiesta indirizzata da una parte contraente ad un'altra parte contraente in applicazione dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 22 della convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. Nella richiesta di arbitrato è indicato l'oggetto della richiesta stessa compresi, in particolare, gli articoli della convenzione di cui sono controverse l'interpretazione o l'applicazione.

2. La parte informa l'Organizzazione di aver chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, indicando il nome della controparte e gli articoli della convenzione o dei protocolli la cui interpretazione o applicazione sono, a suo giudizio, oggetto di controversia. L'Organizzazione comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della convenzione.

### **Articolo 3**

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ognuna delle parti della controversia nomina un arbitro ; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti della controversia, non deve aver residenza stabile nel territorio di una di esse, non deve essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione ad altro titolo.

### **Articolo 4**

1. Se il presidente del tribunale arbitrale non è designato nel termine di due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta della parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

2. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può rivolgersi al segretario generale delle Nazioni Unite che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Trascorso tale termine, il presidente del tribunale arbitrale si rivolge al segretario generale delle Nazioni Unite che procede alla nomina dell'arbitro entro un nuovo termine di due mesi.

### **Articolo 5**

1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente convenzione e dei relativi protocolli.

2. Ogni tribunale arbitrale costituito a norma del presente allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

#### **Articolo 6**

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura quanto sul merito, sono prese a maggioranza dei voti suoi membri.

2. Il tribunale può prendere ogni idoneo provvedimento per l'accertamento dei fatti. A richiesta di una delle parti, può inoltre raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili.

3. Se a due o più tribunali arbitrali, costituiti in conformità del presente allegato, vengono presentate richieste aventi oggetto identico o analogo, tali tribunali possono informarsi delle procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto nei limiti del possibile.

4. Le parti della controversia forniscono ogni mezzo necessario allo svolgimento efficace della procedura.

5. L'assenza o la contumacia di una delle parti della controversia non è di ostacolo alla procedura.

#### **Articolo 7**

1. La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva e vincolante per le parti della controversia.

2. Le controversie che potrebbero sorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza possono essere sottoposte dalla parte più diligente al tribunale arbitrale che la ha pronunciata o, nell'impossibilità di rivolgersi ad esso, ad un altro tribunale arbitrale a tal fine costituito nello stesso modo del primo.

#### **Articolo 8**

La Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico di cui all'articolo 24 della convenzione nonché ogni altra parte contraente della convenzione sono abilitati ad agire come attori o convenuti dinanzi al tribunale arbitrale.